CAPITOLATO D' ONERI



PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA SELEZIONE DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI (FIA) CHIUSI

CIG 7301485009

Procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Premessa

1. INFORMAZIONI GENERALI

- 1.1 Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione
- 1.2 Documentazione di gara e modalità di reperimento
- 1.3 Durata del Procedimento
- 1.4 Interpello
- 1.5 Chiarimenti
- 1.6 Registrazione al sistema AVCPass utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici
- 1.7 CIG
- 1.8 Costi per rischi da interferenza (DUVRI)
- 1.9 Comunicazioni
- 2. OGGETTO
- 3. DURATA
- 4. VALORE DEL CONTRATTO IMPORTO A BASE D'ASTA OPZIONI
- 5. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- 6. REQUISITI DI AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE
- 7. AVVALIMENTO
- 8. CONCORRENTI STABILITI IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA
- 9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA
- 10. CONTENUTO DELLA BUSTA "A Documentazione Amministrativa
- 11 CONTENUTO DELLA BUSTA "B Offerta Tecnica"
- 12 CONTENUTO DELLA BUSTA "C Offerta Economica"
- 13. CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
- 14. PROCEDURA DI SVLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
- 15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA STIPULA
- 16. ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Pag. 1 di 49

- 17. GARANZIA DEFINITIVA
- 18. SUBAPPALTO
- 19. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
- 20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- 21. CODICE ETICO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001
- 22. SPESE, IMPOSTE E TASSE
- 23. CONTROVERSIE
- 24. ALTRE INFORMAZIONI
- 25. ACCESSO AGLI ATTI ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA
- 26. ALLEGATI

Premessa

Il presente Capitolato d'oneri, parte integrante e sostanziale del Bando di gara, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (di seguito "CNPADC" o "Stazione Appaltante"), codice AUSA 0000238112; le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; i documenti da presentare a corredo della stessa; la procedura di aggiudicazione, le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono, comunque, garantire e i criteri da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il servizio di consulenza e assistenza per la selezione di fondi di investimento alternativi (FIA) chiusi.

L'affidamento in oggetto è disposto con determina a contrarre n. CNPADC17RA01167 del 08/09/2017, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il bando di gara è stato:

- pubblicato su sulla GUUE 2017/S 235-488832 del 7/11/2017 e sulla GURI V Serie speciale n.
 142 del 11/12/2017;
- pubblicato sul profilo del committente <u>www.cnpadc.it</u> (di seguito, per brevità anche solo "Sito").

Ai sensi dell'art. 216, co. 11, del d. Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla GURI del Bando, di cui all'art. 73 del Codice, sono rimborsate alla CNPADC dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La CNPADC si riserva di rendere noto all'aggiudicatario, con successiva comunicazione, l'esatto ammontare dell'importo complessivo dovuto, comprensivo anche del costo di eventuali ulteriori avvisi (proroghe, rettifiche al bando, etc.).

TERMINE PER RICHIESTE DI CHIARIMENTI	Data 08/01/2018 Ora: 12:00

Pag. 2 di 49

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	Data: 22/01/2018 Ora: 12:00
APERTURA DELLE OFFERTE	Data: 25/01/2018 Ora: 10:00

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d. lgs. n. 50/2016, è designato quale Responsabile del procedimento il dott. Sandro Nardi, delegato anche a effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente gara.

Il direttore dell'esecuzione sarà individuato al momento della stipula del contratto.

1.2 DOCUMENTAZIONE DI GARA E MODALITA' DI REPERIMENTO

La documentazione di gara comprende:

- i. Il presente Capitolato d'Oneri
- ii. Bando di gara
- iii. Gli Allegati dal n. 1 al n. 9.

La versione elettronica della documentazione in formato pdf. non firmata digitalmente, è disponibile sul sito http://www.cnpadc.it/area comunicazione/attività negoziali.

1.3 DURATA DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della L. n. 241/1990 e dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in **90 giorni naturali e consecutivi** dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

1.4 INTERPELLO

La CNPADC, nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

1.5 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno

Pag. 3 di 49		
	Capitolato d'oneri	

08/01/2018, da inoltrare ai seguenti recapiti: servizio.acquisti@pec.cnpadc.it, servizio.acquisti@pec.cnpadc.it, servizio.acquisti@pec.cnpadc.it, servizio.acquisti@pec.cnpadc.it, Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima - con effetto di notifica a tutte le Imprese concorrenti - all'sito internet della CNPADC: http://www.cnpadc.it/area comunicazione/attività negoziali.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

Si segnala che la CNPADC sarà chiusa per il periodo di festività natalizie dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 inclusi.

1.6 REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI

L'art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., ancora applicabile ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito, per brevità, ANAC (già Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici).

In attuazione a quanto previsto dal suindicato *art.* 6 bis del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. l'AVCP ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l'altro, individuati "i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici".

L'art. 9 della suindicata Deliberazione, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, prevede <u>l'obbligo di procedere alla verifica stessa esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00.</u>

Il sistema AVCPass è utilizzabile - per tutte le procedure di affidamento il cui CIG è richiesto - a partire dal 1° luglio 2014 - in via obbligatoria per le gare nei settori ordinari sopra i 40.000 euro.

Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anac.it.

L'Operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASS" ("pass OE"), che va inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) da produrre in sede di partecipazione alla gara, unitamente alle autocertificazioni sul possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal Bando di Gara e dal presente Capitolato d'oneri.

Il PASS rappresenta lo strumento necessario attraverso cui la CNPADC procede all'acquisizione via *web* della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei concorrenti.

organizzativo ed economico-finanziario dei concorrenti.	
Pag. 4 di 49	

I dati e la documentazione probatoria dei requisiti di capacità delle imprese vengono raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l'ANAC (già AVCP).

In adempimento a quanto previsto dall'art. 6 bis del d. Igs 163/06 e s.m.i., dalla Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 nonché dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15, la CNPADC procederà, quindi, alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP.

Si segnala che nel caso in cui presentino offerta concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la CNPADC provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura.

1.7 CIG

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente: **CIG: 7301485009.**

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito *internet* dell'ANAC.

1.8 COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

Relativamente alla presente iniziativa, si riscontra che per i servizi contemplati non sussistono interferenze che richiedano la predisposizione di DUVRI e di conseguenza non comportano la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 26 del D. Lgs 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi c.d. propri (aziendali) relativi alla sicurezza.

1.9 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, **solo** per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto al precedente paragrafo 1.5 (Richiesta Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la CNPADC e gli operatori economici si intendono <u>validamente ed efficacemente effettuate</u> qualora rese all'indirizzo di PEC <u>servizio.acquisti@pec.cnpadc.it</u> e all'indirizzo indicato dai concorrenti nel DGUE ai sensi dell'art. 52 del Codice e il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 76, del Codice.

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio: Servizio Acquisti via fax al n.

Pag. 5 di 49		

06.48.20.322 o via PEC <u>servizio.acquisti@pec.cnpadc.it</u> o con raccomandata A/R; diversamente, la CNPADC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

2.1 La presente procedura è volta alla stipula di un contratto avente ad oggetto la prestazione del servizio di consulenza e assistenza nella selezione di Fondi di investimento alternativi di tipo chiusi (Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Real Assets etc. ad esclusione dei Fondi di Fondi sia primario che secondario) per la CNPADC, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente Capitolato d'Oneri e nello Schema di Contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 la presente procedura <u>non viene</u> suddivisa in lotti funzionali in quanto le prestazioni oggetto di affidamento fanno parte di un'unica tipologia di prestazione. L'appalto verrà, pertanto, aggiudicato in un unico lotto, in ragione della necessità e dell'opportunità ravvisata dall'Ente di svolgere le attività oggetto di affidamento in modo unitario.

Nello specifico, le prestazioni richieste consistono:

- I. Definizione del piano annuale di investimento della componente "Fondi Chiusi" sulla base delle linee guida definite dall'*Advisor* Strategico della Cassa e mappatura del mercato (Fondi in raccolta, opportunità, *view*).
- II. Sulla base di quanto definito in virtù del **punto I**, pianificazione delle attività e definizione, per ciascuna delle *asset class*, della composizione della potenziale *short list* di strategie rientranti nell'universo investibile, dalle quali verranno selezionate le strategie di interesse per la *due diligence*.
- III. Supporto nell'impiego annuo fino a € 150.000.000 (max numero medio annuo di *due diligence* complete pari a 10 escluse quelle di cui al successivo punto V, tra quelle definite al punto II).
- IV. Svolgimento delle attività necessarie all'espletamento dei seguenti punti:
 - a) Redazione di un documento di presentazione del piano di investimento "generico" per l'anno 2019 da condividersi con la CNPADC entro e non oltre il 30/09/2018 e così via per tutte le annualità del contratto (piano per l'anno t da condividersi con CNPADC entro e non oltre il 30 settembre dell'anno t-1);
 - b) Redazione di un documento di mappatura di ciascuna delle *sub asset class* identificate nel punto a) indicando i fondi potenzialmente in raccolta (includendo i fondi che inizieranno il

punto a) mulcando i fondi potenzialmente in raccolta (i	nciudendo i	ional che inizieranno	ו נ

fundraising nel corso dell'anno e le candidature proposte da CNPADC) e produzione di una *short list*;

- c) Redazione di un *Investment Memorandum* e di un *Fact Sheet* per ciascuno dei fondi in *due diligence* di cui ai **punti III e V** e nel rispetto dei limiti numerici ivi menzionati;
- V. Supporto nello svolgimento, per ciascuna annualità, di massimo 5 due diligence approfondite ad hoc su fondi, a discrezione della CNPADC. Per le due diligence ad hoc è richiesta la redazione dei documenti di cui al precedente <u>punto IV, lett. c)</u> del presente paragrafo. La CNPADC si riserva, inoltre, la facoltà di non esclusiva per tutte quelle due diligence ad hoc che riguardino specifici mercati e che esulino dai mercati mappati e già oggetto di approfondimento da parte dell'operatore selezionato. In tali casi, quindi, si riserva il diritto di potersi rivolgere ad un altro operatore professionale.
- VI. Organizzazione di *meeting/call* almeno bisettimanali con la struttura della CNPADC, per reciproco aggiornamento sullo stato di avanzamento delle *due diligence* e sul mercato, nonché disponibilità ad organizzare incontri periodici (almeno mensili) con gli Organi della CNPADC (ad es. Consiglio di Amministrazione o rappresentanti dello stesso).
- VII. Supporto nell'organizzazione di *meeting/call di due diligence* con i fondi in *short list* e partecipazione agli stessi.

I documenti elencati nei **punti IV, V** devono essere resi disponibili, nella loro versione definitiva, per la presentazione nel CdA della CNPADC, <u>in lingua italiana</u>.

Nell'ambito delle attività, potrà, inoltre, essere richiesta la predisposizione di *memoranda* <u>in lingua</u> <u>italiana</u>, opinioni e pareri scritti e/o orali che si rendano necessari ovvero opportuni a giudizio discrezionale della CNPADC e in relazione ai quali non sarà corrisposto un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello concordato.

- 2.2 Nello svolgimento dell'Incarico, l'Advisor finanziario, si impegna a:
 - (1) garantire la propria piena disponibilità ad incontrare il personale della CNPADC al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto dell'Incarico;
 - (II) assicurare la partecipazione dei componenti il gruppo di lavoro, ivi incluso, ove richiesto, dalla CNPADC, il partner responsabile del coordinamento del team, a tutte le riunioni o incontri con soggetti terzi che si dovessero rendere necessari o opportuni nello svolgimento dell'Incarico;
 - (III) dare tempestiva e dettagliata informativa alla CNPADC circa ogni attività ritenuta non compresa nell'oggetto dell'Incarico ed eccedente il livello dei compensi concordato.

ag. 7 di 49		
	Capitolato d'oneri	

3. DURATA

- **3.1** La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **12 (dodici) mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione.
- **3.2** Tutte le attività pianificate all'inizio e durante il periodo di efficacia del Contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza del Contratto di cui al punto 3.1, salvo quanto previsto al successivo punto 3.3.
- 3.3 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

4. VALORE DEL CONTRATTO e IMPORTO A BASE D'ASTA - OPZIONI

L'importo a base di gara è di € 250.000,00 (Euro: *duecentocinquantamilamila/00*), oneri previdenziali - se dovuti compresi e IVA esclusa.

La CNPADC si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo, alle stesse condizioni normative ed economiche, per un anno e, alla scadenza di quest'ultimo, per un ulteriore anno.

L'importo complessivo, in caso di rinnovo per un anno, è stimato in € 500.000,00 (Euro: cinquecentomila/00).

L'importo complessivo, in caso di rinnovo per un ulteriore anno, è stimato in € **750.000,00** (Euro: *settecentocinquantamila*/00).

Le offerte devono essere formulate a ribasso sulla seguente **base d'asta**, di € **250.000,00** (*duecentocinquantamila/00*) oneri previdenziali - se dovuti - compresi e IVA esclusa.

La spesa per la procedura di aggiudicazione del contratto d'appalto per il servizio in oggetto trova copertura finanziaria attraverso l'utilizzo dei fondi propri dell'Ente.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che offrano un importo eccedente l'importo a base d'asta sopra indicato.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione o proroga dell'appalto, è pari ad € 750.000,00 (Euro: settecentocinquantamila /00).

4.1 OPZIONI

[In caso di affidamento di servizi analoghi]

E' facoltà della CNPADC, previa comunicazione scritta da inviarsi all'aggiudicatario, ricorrere alla rinnovo per un anno e, successivamente, per un ulteriore anno, alle medesime condizioni normative ed economiche.

5. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto

	animessi a partecipare ana gara i soggetti di cui an art. 43 dei D. Egs. 11. 30/2010, nei risp	Jello
Pag. 8 di 49		

delle prescrizioni poste dagli arti. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in possesso dei requisiti prescritti e di cui al successivo paragrafo 6.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione:

- di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.), di cui all'art. 45, comma 2, lett. d)
 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di Consorzi ordinari di cui di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituti
 o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016.
 Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.
- **5.2** Secondo quanto disposto dall'*art. 48 comma 7* del D. Igs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, *ovvero* di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete, pena l'esclusione dalla gara.
- **5.3** ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- **5.4** le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
- **5.5** È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- **5.6** Secondo quanto disposto dall'art. 48 comma 7 del D. lgs. n. 50/2016,i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D. lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p..
- **5.7** Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Pag. 9 d	i 49
----------	------

- **5.8** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, letto m), del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo_di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di_controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
- 5.9 Ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del MEF del 4.5.1999 e al decreto del MEF del 21.11.2001 devono pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del MEF. La CNPADC effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.
- **5.10** La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina **l'esclusione** dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.
- **5.11** Nel caso in cui la Cassa rilevasse tali condizioni in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.

6. REQUISITI DI AMMISSIONE

Ferme restando le condizioni di cui al precedente **paragrafo 5** e le modalità di presentazione dell'offerta di cui al successivo **paragrafo 9**, <u>ai fini dell'ammissione alla gara</u>, l'Operatore economico dovrà possedere i requisiti nel seguito indicati.

I **requisiti** richiesti, <u>a pena esclusione</u>, devono essere posseduti dall'Operatore economico al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di gara fino alla stipula del contratto.

Il possesso dei requisiti di seguito indicati deve essere attestato nel DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) – Allegato 1, di cui all'art. 85 del D. Igs 50/2016, da presentare in offerta, **a pena d'esclusione**, nella busta "A".

Sono requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura:

6.1 Requisiti Generali [art. 80 del Codice].

Con riferimento a quanto previsto al punto **III.1.1), lett. a) del Bando di gara**, il concorrente deve essere in possesso, **pena l'esclusione**, dei seguenti requisiti:

- Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, del Codice dei contratti;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Pag. 10 di 49

Sono, comunque, **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

⇒ In caso di partecipazione in forma associata:

- In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio ordinario:
 - i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati:
 - (i) da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
 - (ii) da ciascuna delle imprese consorziate o consorziande in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
- In caso di Consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016:
 - (iii) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti.

6.2 Requisiti di Idoneità Professionale [art. 83 co. 1 lett. a) del Codice].

Con riferimento a quanto previsto al **punto III.1.1 lett. b) del Bando di gara**, il concorrente deve essere in possesso, **pena l'esclusione**, dei seguenti requisiti:

- Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto a cura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero nell'apposito Registro delle cooperative, dalla quale risulti che l'impresa svolge attività nel settore oggetto del presente appalto; nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del legale rappresentante/procuratore resa in forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, con la quale si attesta l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione, allegando copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto; → tale requisito deve essere dichiarato nella Parte IV lett. A n. 1, del DGUE.
- Per le imprese non residenti in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all' art. 83 co. 3 D. Lgs. 50/2016, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello stato di appartenenza o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.
- Come previsto al precedente punto 5.9, ai sensi dell'art. 37 della L. n. 122/2010Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al D.M. del 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Pag	1	1	di	49

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCPass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCPass.

⇒ In caso di partecipazione in forma associata:

- In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice) il requisito relativo all'iscrizione nel predetto registro deve essere posseduto:
 - a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
 - b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- In caso di Consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili
 (art. 45, comma 2, lett. b) e c) il predetto requisito deve essere posseduto dal Consorzio
 stesso, se esegue in proprio, oppure dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
 esecutrici.

6.3 Requisiti di Capacità Economico-Finanziaria [art. 83 co. 1 lett. b) del Codice]

Il concorrente, ai sensi di quanto previsto ai **punti III.1.2 del Bando di gara**, deve essere in possesso del seguente requisito **a pena di esclusione**:

- ➤ avere un'assicurazione professionale con massimale non inferiore all'importo di euro 1.500.000,00 (art. 83 co. 4 lett.c); → tale requisito deve essere dichiarato nella Parte IV lett. B n. 6, del DGUE;
 - La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme inserita dal concorrente nel sistema AVCpass.

⇒ In caso di partecipazione in forma associata

In caso di Raggruppamento Temporaneo orizzontale o Consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice) il predetto requisito (requisito di capacità economico-finanziaria) deve essere posseduto per intero dalla mandataria o da una delle mandanti;.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo <u>verticale</u> il predetto requisito dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria oppure dalle mandanti esecutrici delle relative prestazioni.

In caso di Consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili (<u>art. 45, comma 2, lett. b) e c)</u> il predetto requisito (<u>requisito di capacità economico-finanziaria</u>) deve essere posseduto dal Consorzio o dai consorziati indicati quali esecutori dell'appalto.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo i concorrenti sono tenuti a conformarsi alle disposizioni degli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Pag. 12 di 49	
	Capitolato d'oneri

6.4 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale e Mezzi di Prova [art. 83 co. 1 lett. c) del Codice]

Il concorrente, ai sensi di quanto previsto al **punto III.1.3 del Bando di gara**, deve essere in possesso dei seguenti requisiti **a pena di esclusione** \rightarrow <u>tali requisiti devono essere dichiarati nella Parte IV lett. C</u> n. 13 del DGUE:

- a) Advisor finanziari specializzati in materia con focus sul servizio di advisory piuttosto che di asset management (masse under advisory su specifici investimenti in FIA chiusi pari ad almeno 40 miliardi di euro e corrispondenti ad almeno il 60% delle masse complessive);
- b) dimostrazione di aver condotto in via continuativa nel quinquennio 2012-2016 dieci *due diligence* su ciascuna delle tipologie di Fondi oggetto dell'incarico con *focus* sia domestico che internazionale;
- c) aver realizzato nel medesimo quinquennio ricavi derivanti dall'attività di advisory pari ad almeno € 2.000.000 (euro: due milioni) per ciascuna annualità;
- d) possedere un Team dedicato, messo a disposizione della CNPADC, che preveda la presenza di <u>almeno</u> due figure professionali con esperienza almeno <u>quinquennale</u> nel ruolo, dedicata per ciascuna delle seguenti sub-asset class: Private Equity Venture Capital Private Debt Real Assets. Il team dedicato dovrà comporsi, pertanto, di <u>almeno 8 figure professionali</u>;
- *e)* presenza di <u>almeno</u> un *Investor relator* con conoscenza fluente della lingua italiana, scritta e parlata dedicato al rapporto con la Cassa e alla sua attività di investimento e selezione.

Tutta la documentazione da presentare in Consiglio di Amministrazione deve essere <u>redatta in lingua</u> italiana.

Per la comprova del presente requisito, i relativi certificati/attestati/documenti devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti → per i mezzi di prova si rinvia al successivo sotto-paragrafo 14.7.

⇒ <u>In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio</u>

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo <u>orizzontale</u>, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito di cui alle precedenti **lettere b) e c)**, deve essere posseduto per intero dalla mandataria o da una delle mandanti;
- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo <u>verticale</u> il servizio dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria oppure dalle mandanti esecutrici delle prestazioni in relazione alle quali esso è richiesto
- In caso di Consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili (<u>art. 45, comma 2, lett. b) e c)</u> i predetti requisiti devono essere posseduti dal Consorzio o dai consorziati indicati quali esecutori dell'appalto.

Pag.	13	di 49	

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti alle precedenti lett. a),
 d) ed e), dovranno essere dimostrati esclusivamente dalla mandataria oppure dalle mandanti esecutrici se queste ultime eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal precedenti punti preclude la possibilità di partecipare alla selezione.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento come meglio dettagliato al successivo paragrafo 7.

Si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Aggiudicatario, <u>le prestazioni oggetto</u> della presente procedura dovranno essere eseguite, a pena di esclusione e/o di annullamento dell'aggiudicazione e/o di risoluzione del contratto, da soggetti in possesso di tutti i requisiti richiesti ai precedenti punti 6.2,6.3 e 6.4, nonché dalla documentazione della presente procedura.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà garantire, nel corso dell'esecuzione contrattuale, il permanere dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla presente procedura.

Si precisa che la CNPADC si riserva, in ogni fase della procedura, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'invitato.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento o al consorzio, dichiarandolo espressamente nel DGUE.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità].

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 6.4 lett. a),d) ed e), il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

Pag. 14 di 49		
	Capitolato d'oneri	

A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all'avvalimento:

- ▶ non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- ▶ non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.
 L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un R.T.I. o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.

In caso di avvalimento, il concorrente deve, <u>a pena di esclusione</u> dalla procedura, produrre all'interno della Busta A i documenti di cui al successivo punto 10.9 rubricato: "(Eventuale) documentazione relativa all'avvalimento".

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

8. CONCORRENTI STABILITI IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA

La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte è la lingua italiana.

I concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia possono partecipare alle condizioni di cui all'art. 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nei confronti dei concorrenti non stabiliti in Italia, la CNPADC chiedono, se del caso, ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale, qualificato a riceverla, del Paese di origine o di provenienza.

Pa	ıg.	15	aı	45

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale

Ai fini della verifica della regolarità contributiva, i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia dimostrano, il possesso degli stessi requisiti prescritti per i concorrenti stabiliti in Italia.

9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

- **9.1** Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e dovrà pervenire con modalità scelte a discrezione dei concorrenti e a loro rischio pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura,
- entro il termine perentorio del:

Giorno: 22 gennaio 2018 Ora: 12:00

▶ al seguente indirizzo:

CNPADC

Ufficio: Servizio Acquisti
Via Mantova 1 – 00198 ROMA

<u>oltre</u> tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad offerta precedente.

9.2 Il Plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta da parte della CNPADC con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. E' facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui al precedente punto 9.1, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 – 12:00; Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, non farà fede il timbro postale; farà comunque fede la data e l'ora apposte, sul Plico, dall'addetto alla ricezione della CNPADC;

il recapito tempestivo del Plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la CNPADC non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del Plico.

Si segnala che la CNPADC sarà chiusa per il periodo di festività natalizie dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 inclusi.

9.3 Il Plico deve recare all'esterno, oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni], la

Pag	1	6	di	49

seguente dicitura: "NON APRIRE - Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l' l'affidamento di servizi di consulenza in materia di FIA chiusi - OFFERTA - CIG 7301485009".

- **9.4** Al fine dell'identificazione della provenienza, il Plico dovrà recare, all'esterno, il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione;
- 9.5 nel caso di Raggruppamenti, già costituiti o da costituirsi, sul Plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento nonché intestazione, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, PEC e/o fax del soggetto indicato quale Capogruppo;
- 9.6 il Plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, pena l'esclusione.
- **9.7** il Plico deve contenere, <u>a pena di esclusione</u>, n. 3 distinte buste, a loro volta singolarmente chiuse con le modalità di cui al precedente punto 9.4 o, comunque, con modalità tali da garantirne la segretezza e dovranno riportare sul frontespizio le seguenti "diciture" (a pena di esclusione per le Buste "C", contenenti le offerte economiche):

Busta	Dicitura	Contenuto
⊠ " A "	Documentazione Amministrativa CIG 7301485009	Documentazione di cui al successivo <i>paragrafo 10</i>
⊠ " B "	Offerta Tecnica CIG 7301485009	Documentazione Offerta Tecnica: Allegato 3 "Modello Offerta Tecnica" di cui al paragrafo 11
⊠ " C "	Offerta Economica CIG7301485009	Documentazione Offerta Economica: Allegato 4 "Modello offerta economica" di cui al paragrafo 12

9.8 Si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura: "NON APRIRE - Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di servizi di consulenza in materia di FIA chiusi - OFFERTA - CIG 7301485009" nonché la denominazione dell'Operatore economico/R.T.I./Consorzio

Pag.	17	di	49
------	----	----	----

concorrente, dovranno essere presenti <u>anche sull'involucro</u> all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta.

- **9.9** Tutta la documentazione Aamministrativa, l'offerta Tecnica e quella Economica devono essere in <u>lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.</u>
- **9.10** L'invio del plico contenente la documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CNPADC ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'Ufficio Protocollo della CNPADC.
- **9.11** Non saranno in alcun caso presi in considerazione <u>e, quindi, non verranno ammessi alla procedura</u> i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. <u>Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati</u>.

10. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

10.1 Documenti amministrativi da produrre

Con riferimento alla *"Documentazione amministrativa"* l'Operatore economico dovrà inserire in Busta A i seguenti documenti:

- 1. documento di gara unico europeo (DGUE) facsimile Allegato 1;
- **2.** documento di partecipazione *facsimile* Allegato 2; documento attestante il versamento del contributo all'A.N.AC.;
- **3.** garanzia provvisoria;
- 4. PASSOE

ove necessario, qualora sussistano i presupposti che rendano obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti, l'Operatore economico dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata:

- 5. Procura;
- **6.** documentazione relativa al R.T.I. o Consorzio;
- 7. documentazione relativa all'avvalimento;
- **8.** documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale; il tutto come meglio specificato nel seguito.

10.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - d'ora in poi anche **DGUE** - (facsimile Allegato 1)

L'Operatore economico concorrente dovrà predisporre il DGUE in conformità al modello Allegato 1 alla presente Lettera di invito.

L'Operatore economico dovrà produrre il DGUE <u>seguendo le istruzioni presenti al seguente link</u>: <u>https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it.</u>

Pag. 18 di 49		
	Canitolato d'oneri	

Una volta terminata la compilazione, il DGUE dovrà essere stampato, datato sottoscritto ed allegato alla documentazione amministrativa di cui alla busta A, a **pena di esclusione**.

<u>Alternativamente</u>, l'Operatore economico potrà stampare ed utilizzare il DGUE, allegato, <u>in formato word</u>; una volta terminata la compilazione, il DGUE dovrà essere stampato, sottoscritto ed allegato alla documentazione amministrativa di cui alla busta A, a **pena di esclusione**.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto <u>a pena di esclusione</u> dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di R.T.I. o Consorzio, <u>a pena di esclusione</u> dalla procedura del R.T.I. o Consorzio, <u>un DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, **dovrà essere prodotto**:</u>

- *I)* da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio, in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- II) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
 Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:
- III) (eventuale) in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria, il DGUE dovrà essere sottoscritto da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria come nel seguito meglio indicato;

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la specifica procura, come meglio indicato al **punto 10.7**.

▶ Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'A.N.AC. o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni.

Con tale documento l'Operatore economico dovrà, tra le altre cose, <u>autodichiarare ai sensi del d.P.R.</u> <u>n. 445/2000:</u>

- a) il possesso di tutti i requisiti richiesti al precedente **punto 6.1** (Parte III e Parte IV, del DGUE);
- b) con particolare riferimento al precedente punto 6.2, l'Operatore economico dovrà indicare nella *Parte IV, Sezione A, n. 1, del DGUE:* il numero di iscrizione al Registro delle imprese e l'oggetto sociale;
- c) il possesso del/i requisito/i relativo/i alla capacità economico-finanziaria di cui al precedente punto 6.3 da indicare nella Parte IV lett. B n. 6, del DGUE; e tecnico- professionale di cui al precedente punto 6.4, da indicare nella Parte IV, Sezione C n. 13, del DGUE:
- d) <u>in caso di ricorso all'avvalimento</u>, l'identità dell'Impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento; dovrà essere prodotto <u>un apposito DGUE</u> sottoscritto da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con il quale la stessa fornisca le informazioni di cui alle Sezioni A e B della Parte II e delle Parti III, IV ove pertinente e VI, del DGUE allegato.

* * *

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del Operatore economico o da soggetto munito di idonei poteri, per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

- 0			

Pag. 19 di 49

Si precisa che, nel DGUE, *Parte II, Sezione B, del DGUE "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"*, l'Operatore economico dovrà indicare <u>nominativo</u>, <u>data</u> e <u>luogo di nascita</u>, <u>codice fiscale</u> e <u>carica</u> dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, ed <u>in particolare</u>:

- del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- del soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di <u>altro tipo di società o consorzio</u>:
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
- dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e gli institori ex art. 2203 cc), di direzione o di controllo;
- del direttore tecnico;
- del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- dei soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta;

Si precisa, inoltre, che *in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria* **intervenuta nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara, e comunque, fino alla data presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 **dovranno essere rese** anche con riferimento ai soggetti sopra indicati \rightarrow che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e comunque, fino alla data presentazione dell'offerta, <u>che devono considerarsi "soggetti cessati" per l'Operatore economico</u> (in tal caso, l'Operatore economico dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Si precisa, infine, che nel caso di società **con due soli soci** persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati *depenalizzati* ovvero quando è intervenuta la *riabilitazione* ovvero quando i reati sono stati dichiarati *estinti* dopo la condanna ovvero in caso di *revoca* della condanna medesima.

Pag. 20 di 49		
	Capitolato d'oneri	

Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011.

Nel *DGUE Parte III,* l'Operatore economico dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, come sopra individuati, <u>senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.</u>

Tale indicazione sarà chiesta con le modalità, successivamente descritte, ai concorrenti collocati al primo ed al secondo posto nella graduatoria provvisoria di merito.

* * *

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.A.C. (Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice») e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

⇒ <u>In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio</u>, <u>a pena di esclusione</u>:

- I Requisiti Generali di partecipazione di cui al precedente punto 6.1 e di Idoneità Professionale di cui al precedente punto 6.2 dovranno essere posseduti e dichiarati:
- (1) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- (II) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
- (III) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016;
- il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 6.3 dovrà/dovranno essere posseduti e dichiarati
- (I) dal R.T.I. o dal Consorzio ordinario nel suo complesso; resta inteso che ciascuna impresa componente il R.T.I. o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativamente alla propria capacità;
- (II) nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016, dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici; resta inteso che sia il Consorzio che le imprese esecutrici dovranno rendere, comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito; resta fermo quanto previsto all'art. 47, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
- il requisito di <u>capacità tecnico- professionale</u> di cui al <u>punto 6.4</u> dovrà essere posseduto e dichiarato:

Pag. 21 di 49		
	Capitolato d'oneri	

- (I) in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi, da ogni impresa costituente il R.T.I. o il Consorzio che svolgerà/anno l'attività oggetto del contratto;
- (II) in caso di partecipazione in consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici, che svolgerà/anno l'attività oggetto del contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 47, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

10.3 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (facsimile Allegato 2)

A pena di esclusione, il concorrente dovrà produrre l'Istanza conforme al modello Allegato 2. L'Istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio

- <u>a pena di esclusione</u> dalla procedura del R.T.I. o Consorzio, il suddetto documento sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, <u>dovrà essere prodotto:</u>
 - <u>da</u> tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio, in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;
 - dal <u>Consorzio</u> medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi stabili.
 - <u>In caso di procuratore</u> i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura come nel seguito meglio indicato (**punto 10.7**).

L'istanza contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l'accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relativa a:

- l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della Committente;
- le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- in caso di R.T.I. e Consorzi ordinari costituendi, l'<u>impegno</u>, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, co. 8, del D. Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- in caso di R.T.I. e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.

10.4 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO all'A.N.AC.

Il concorrente dovrà presentare/inserire all'interno della Busta A denominata "Documentazione amministrativa". a pena di esclusione dalla procedura e con le modalità che seguono. il documento

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. , a pc	u u. cou.	acionic dan	a procedara	C 0011 10	modama	one seguente, n	accamento
Pag. 22 di 49								

attestante il versamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il cui importo e il relativo Codice Identificativo Gara (CIG) è di seguito indicato

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito *internet* dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il pagamento dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) versamento *on line* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e inserire in Busta A;
- b) versamento in contanti mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Nel caso di R.T.I. **costituito** o costituendo il versamento è effettuato <u>a cura dell'impresa mandataria</u>. In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, il versamento è effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici.

10.5 GARANZIA PROVVISORIA ED IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE

10.5.1 Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà presentare, sempre all'interno della Busta A denominata "Documentazione amministrativa" una garanzia provvisoria ai sensi dell'art.
 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari ad (Importo cauzione 2%) €. 5.000,00 (cinqueimila/00), IVA esclusa, con validità fino al termine di validità dell'offerta.

10.5.2 Ai sensi dell'art. 93 comma 8, la garanzia provvisoria dovrà essere corredata:

▶ dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore della stazione appaltante. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

10.5.3 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria

Pag. 23 di 49		
	Capitolato d'oneri	

- provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Sondrio codice IBAN IT02U0569603211000048000X86 intestato alla CNPADC (ii) dovrà essere prodotta in busta A) una copia della ricevuta di versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva (di cui al precedente punto 10.5.2) per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse Operatore economico aggiudicatario, sopra menzionata.
- c) **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. <u>Non sono ammesse garanzie fideiussorie rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.</u>
- **10.5.4** In ogni caso, ai sensi del comma 8 *bis* dell'art. 93, come introdotto dal decreto correttivo D.Lgs. n. 56/2017, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/ Intermediari non abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese jsp/HomePage.jsp
- **10.5.5** In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
 - **1.** essere <u>intestata</u>, **a pena di esclusione**, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
 - 2. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).
 - **3.** essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - 4. avere validità per almeno 90 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

Pag. 24 di 49		
	Capitolato d'oneri	

5. dovrà prevedere:

- (1) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- (II) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- (III) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della CNPADC;
- (IV) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante e di cui al precedente punto 10.5.2.

10.5.6 La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:

I) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, la CNPADC si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa

II) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, la CNPADC provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre, eventualmente anche all'interno della garanzia provvisoria, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell'"albo" di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse Operatore economico aggiudicatario. Deve ritenersi consentito l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

10.5.7 <u>In caso di partecipazione in forma associata</u>

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- i. in caso di R.T.I. <u>costituito</u>, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
- **ii.** in caso di R.T.I. <u>costituendo</u>, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- iii. in caso di Consorzio <u>ordinario</u> di concorrenti <u>costituito</u>, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- **10.5.8** in caso di Consorzio <u>ordinario</u> di concorrenti <u>costituendo</u>, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio.
- **10.5.9** Ai sensi del comma 6 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal Correttivo (D.lgs. n. 56/2017) la garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, dopo

Pag. 25 di 49			

l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011.

10.5.10 la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

10.5.11 Eventuali riduzioni della garanzia

L'importo della garanzia provvisoria sopra indicato ed il suo eventuale rinnovo, può essere ridotto in ragione di quanto stabilito dall'*art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016*, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.

Nello specifico:

- a) del *cinquanta per cento* per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- b) del 30% (*trenta per cento*), <u>anche cumulabile</u> con la riduzione di cui alla lettera a),per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del venti per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- c) del 20% (*venti per cento*), <u>anche cumulabile</u> con la riduzione di cui alle lett a) e b), per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologia dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- d) del 15% (*quindici percento*) per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Inoltre, l'importo della garanzia è ridotto <u>del 30% (trenta per cento)</u>, <u>non cumulabile</u> con le riduzioni precedenti, nel caso in cui il concorrente sia in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti:

- rating di legalità;
- attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- certificazione social accountability 8000;
- certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- certificazione OHSAS 18001;
- certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia;
- certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici;
- certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

•	certificazione 130 27001 figuardante il sistema di gestione della sicurezza delle liftormazioni.
	In caso di partecipazione in forma associata
	Si precisa che:
	Pag. 26 di 49

- a) in caso di partecipazione in R.T.I. orizzontale, nonché in caso di partecipazione in RTI di tipo misto e/o Consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle/dei predette/i certificazioni/registrazioni/inventari/ impronte/rating/ attestazioni (d'ora in poi, insieme, "requisiti"), attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna impresa secondo le modalità di seguito previste; laddove solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso dei predetti requisiti, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del RTI;
- c) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le consorziate esecutrici, sia/ano in possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.
- d) Per fruire di tali benefici, l'operatore economico evidenzia, in sede di offerta nella busta A "documentazione amministrativa", il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (allegazione anche in copia semplice delle certificazioni di cui sopra, oppure dichiarazione ex art.19 o 19 bis, d.P.R. 445/2000, oppure dichiarazione ex art. 47, d.P.R. 445/2000 attestante il possesso degli stessi, come riportato nella "documento di partecipazione", sottoscritta digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura).
- e) La CNPADC si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontare la veridicità delle dichiarazioni prodotte chiedendo ai concorrenti di presentare entro apposito termine la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti. Nel caso in cui, tale documentazione non fosse fornita o, ove fornita, non fosse idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, la CNPADC chiederà un'integrazione del valore della garanzia.
- ► La <u>mancata presentazione</u> all'interno della Busta A Documentazione Amministrativa <u>del</u> <u>documento che comprova l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria entro il termine di cui sopra, sarà sanabile ai sensi di quanto previsto dal *comma 9 dell'art. 83 del D.lgs 50/2016*.</u>
- ► La <u>mancata costituzione</u> della cauzione provvisoria entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, costituirà **causa di esclusione** dalla procedura.

Pag. 27 di 49			

10.6 "PASSOE"

Nella Busta A deve essere inserito il PassOE di cui all'art. 2, comma 3.B, della Delibera n. 111/2012 dell'AVCP (ora ANAC), con le modificazioni assunte nelle adunanze del 8.05.2013 e del 05.06.2013. Si precisa che il mancato inserimento del presente documento all'interno della Busta "A – Documentazione Amministrativa" non sarà motivo di esclusione dalla gara.

10.7 (eventuale) PROCURA

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. Tale copia dovrà essere inserita in Busta A. La CNPADC si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

10.8 (eventuale) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL R.T.I. O CONSORZIO

<u>In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti</u> al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, **a pena di esclusione** dalla procedura, inserire in Busta A:

- ⇒ copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria <u>ovvero</u> dell'atto costitutivo del Consorzio, con esplicita indicazione delle quote di partecipazione; **inoltre**, il mandato speciale del R.T.I. e l'atto costitutivo del consorzio, <u>dovranno espressamente contenere l'impegno</u> delle singole imprese facenti parte del R.T.I. o del Consorzio <u>al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.</u>, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del R.T.I. e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula. In caso di Consorzio stabile:
- ⇒ copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni *ex art 45 comma 2 lett c*) del D. lgs 50/2016. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l'esclusione.

10.9 (eventuale) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO

In caso di avvalimento, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, produrre all'interno della Busta A i seguenti documenti:

a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria (Allegato 6), attestante

Pag.	28	di	49
------	----	----	----

- l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la CNPADC, di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
- b) Documento di Gara Unico Europeo, di cui al precedente paragrafo;
- c) Originale (firmato dal concorrente e dall'ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto, il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. La CNPADC eseguirà in corso d'esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
- Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, <u>ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12</u>, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia provvisoria.
- La CNPADC verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena l'esclusione dalla gara.

10.10 (eventuale) DOCUMENTI IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI

In tal caso, il concorrente dovrà produrre in Busta A i documenti di cui al 110, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2017.

10.11 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito

Pag. 29 di 49	
	Capitolato d'oneri

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è <u>ammessa laddove consenta di attestare</u> <u>l'esistenza di circostanze preesistenti</u>, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento <u>aventi data certa anteriore alla data di scadenza</u> delle offerte, etc.]

<u>Il mancato possesso</u> dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la CNPADC assegna al concorrente un termine <u>non superiore a dieci giorni</u> perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla CNPADC l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

11. CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"

11.1 L'offerta tecnica in originale, in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, deve essere priva di qualsivoglia indicazione, sia diretta che indiretta, di carattere economico, **pena l'esclusione**.

In particolare, l'offerta tecnica, dovrà contenere, a **pena d'esclusione**: una **Relazione Tecnica** conforme al modello di cui *all'Allegato 3* contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 13.2, i seguenti elementi:

- a) Metodologie e tecniche di analisi impiegate per lo svolgimento di cui all'art. 2.1 <u>punti III e</u>

 IV e composizione del *Team* di lavoro;
- b) Modalità di redazione, contenuti, tempistica e trasmissione della reportistica di cui all'art.
 2.1 punto III, IV e, su richiesta, di cui al punto V del medesimo articolo;
- c) Modalità e metodologie di interrelazione con gli organi e le strutture organizzative della CNPADC (Consiglio d'Amministrazione e Direzione Investimenti);
- **d)** Modalità di esecuzione dell'incarico e procedure di rilevazione, gestione comunicazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse.
- 11.2 L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate della specifica prestazione oggetto di contratto.
- 11.3 In aggiunta a quanto sopra, il concorrente <u>potrà</u> produrre attraverso l'inserimento in Busta Bunda distinta Busta denominata "documentazione coperta da riservatezza", una dichiarazione, anch'essa sottoscritta, contenente l'indicazione analitica delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.
- **11.4** La Relazione Tecnica, sempre a **pena di esclusione** dalla gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati:

Pag. 30 di 49		
	Capitolato d'oneri	

- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- (II) in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari <u>costituiti</u> al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- (III) in caso di R.T.I. e Consorzi ordinari <u>costituendi</u>, <u>dal legale rappresentante</u> avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura <u>di tutte</u> le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- (IV) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere stata prodotta apposita documentazione probatoria, come previsto al precedente **punto 10.7**.

11.5 La Relazione Tecnica:

- (1) dovrà essere presentata con il carattere **Arial** non inferiore a **11 punti**, interlinea **multipla**, valore **1,2**;
- (II) dovrà rispettare <u>l'ordine di "Schema di risposta"</u> riportato nel facsimile **Allegato 3**;
- (III) dovrà essere contenuta entro le 35 (trentacinque) pagine.
- (IV) Ogni singolo paragrafo indicato nel presente documento deve essere sviluppato, pena l'esclusione

Si precisa che:

(I) nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti <u>non verranno prese in considerazione</u> dalla commissione ai fini della valutazione dell'offerta;

nel numero delle pagine stabilito <u>non verranno in ogni caso computati</u> l'indice e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica.

Una copia della suindicata documentazione dovrà essere prodotta anche su supporto informatico (un CD - ROM o un DVD <u>non riscrivibile</u>), da inserire nella busta titolata "Documentazione Tecnica") munito di etichetta riportante la denominazione della gara, del concorrente, in formati di file non modificabili.

Tale copia **non** è da intendersi, pena l'esclusione, sostitutiva dell'originale cartacea.

Il concorrente si assume la responsabilità che quanto presente nel supporto informatico è esattamente corrispondente alla documentazione inviata in forma cartacea. In caso di accesso agli atti verrà trasmessa copia del supporto informatico.

11.6 ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

Pag. 31 di 49		
	Capitolato d'oneri	

La distinta Busta denominata "documentazione coperta da riservatezza di cui al precedente punto 11. - ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) D.lgs 50/2016 – dovrà contenere l'eventuale indicazione <u>espressa</u> delle parti che costituiscono, secondo <u>motivata e comprovata</u> dichiarazione dell'Offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, sottoscritta con firma autografa dall'Offerente, e che, pertanto, necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., e 22 e ss. L. 241/90 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali.

In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del d.lgs. 30/05 (Codice della Proprietà Industriale).

Non potranno essere prese in considerazione e, pertanto, saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del d.lgs. 30/05.

Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 D.lgs 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso su queste informazioni è, comunque, consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"

12.1 La busta "C" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura, la Dichiarazione di offerta economica **redatta preferibilmente in conformità al** *Facsimile* **di cui all'***Allegato 04*.

La busta "C" dovrà essere, <u>a pena di esclusione</u>, <u>non trasparente</u> o, comunque, tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto relativamente ai valori economici.

La predetta Dichiarazione di offerta economica dovrà essere in regolare bollo (€. 16,00) in conformità a quanto stabilito nella Tabella del DPR 672/1972. La mancata sottoposizione dell'offerta economica all'imposta di bollo non comporta l'esclusione dalla gara, ma la richiesta di regolarizzazione.

- **12.2** La predetta Dichiarazione di offerta economica dovrà indicare, sempre a pena di esclusione:
 - l'indicazione <u>in cifre ed in lettere</u> della **percentuale del ribasso** da applicare sulla base di gara pari a € 250.000,00 (Euro: duecentocinquatamila/00)
 - Il corrispondente **prezzo** complessivo offerto per l'appalto, in cifre e lettere, Iva esclusa.
 - la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.
 95, comma 10 del Codice come modificato dal decreto correttivo (d.l.gs. n. 56/2017).

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla

Pag. 32 di 49		
	Capitolato d'oneri	

valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

Si precisa che:

- Tutti gli importi a base d'asta si intendono al netto di IVA ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22.
- Tutti i ribassi percentuali offerti dovranno essere indicati in cifre con 2 (due) decimali dopo la virgola (es. 10,35%). Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati alla seconda cifra decimale (es. 10,358% viene troncato in 10,35%).
- (i) l'attestazione che il servizio offerto è corrispondente a quanto indicato nella documentazione di gara;
- (ii) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ed, in genere, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell'offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo;
- (iii) manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per **90 giorni**, dalla data di scadenza prevista nel Bando e di impegnarsi e di impegnarsi a confermarla per ulteriori 90 giorni qualora nel frattempo non sia intervenuta l'aggiudicazione.
- **12.3** L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'offerta tecnica di cui al precedente sotto-paragrafo 11.4.

13. CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

13.1 Criterio di aggiudicazione, criteri di valutazione e relativi pesi ponderali

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 co.2 e co.6 lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, in base ai seguenti punteggi:

Punteggio Tecnico (PT)	75
Punteggio Economico (PE)	25
Punteggio Totale (PTotale)	100

ed i criteri che saranno di seguito indicati.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (*Ptotale*) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "*Punteggio Tecnico*" (*PT*) ed il punteggio relativo al criterio "*Punteggio Economico*" (*PE*): *Ptotale* = *PT* + *PE*

dove PT è = ad A+B+C+D

Pag. 33 di 49

13.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Punteggio Tecnico

In particolare, la Commissione assegnerà il punteggio tecnico come di seguito decritto.

La valutazione tecnico/qualitativa dell'Offerta Tecnica e la conseguente attribuzione del punteggio sarà effettuata sulle voci elencate nella sottostante tabella:

A. Metodologie e tecniche di analisi impiegate per lo svolgimento di cui ai punto III e IV dell'art. 2.1 e Composizione del *Team* di lavoro

max fino a
45 punti

Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla maggiore chiarezza, analiticità e completezza nonché delle metodologie e tecniche utilizzate per lo svolgimento dell'incarico.

- Con particolare riferimento alle Metodologie e tecniche di analisi verranno valutate: le metodologie e tecniche di analisi in performance e loss ratio, principali termini del regolamento rispetto alla best practice del mercato, analisi comparative, team di gestione, identificazione dei fattori di rischio, strategia attuale e dei precedenti fondi, capacità di origination ed exit, capacity del team;
- Con riferimento al Team di lavoro di cui all'Art. 6.4,, invece, saranno oggetto di valutazione: la Seniority delle risorse dedicate al servizio, il mix delle tipologie di dette risorse, lo svolgimento di attività affini a quella richiesta e le singole esperienze pregresse

B. Modalità di redazione, contenuti, tempistica e trasmissione della reportistica di cui ai punti III, IV e, su richiesta, di cui al punto V dell'art. 2.1

Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla maggiore chiarezza, completezza, analiticità del contenuto della reportistica ipotizzata per lo svolgimento dell'incarico e della relativa tempestività di trasmissione alla CNPADC.

Saranno oggetto di valutazione soprattutto le sezioni della

max fino a **20** punti

Pag. 34 di 49

documentazione riferibile a: performance e loss ratio, principali termini del regolamento rispetto alla best practice del mercato, analisi comparative, team di gestione, identificazione dei fattori di rischio, strategia attuale e dei precedenti fondi, capacità di origination ed exit, capacity del team.... C. Modalità e metodologie di interrelazione con gli organi e le max fino a **5** punti organizzative **CNPADC** strutture della (Consiglio d'Amministrazione e Direzione Investimenti) Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla maggiore disponibilità ad incontri/conference calls periodici con gli organi e le strutture organizzative della CNPADC ed alla partecipazione ad eventi istituzionali (riferimento a punti VI e VII dell'art. 2.1). D. Modalità di esecuzione dell'incarico e procedure di max fino a **5** punti rilevazione, gestione comunicazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla maggiore indipendenza ed obiettività nelle modalità di esecuzione dell'incarico e dalle procedure di rilevazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse più dettagliate, trasparenti ed efficaci.

soglia di sbarramento al punteggio tecnico: ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento **pari a 60 punti** nelle precedenti voci da sub A) a sub D).

Il mancato raggiungimento da parte dell'offerta tecnica di un punteggio minimo di 60 determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Si precisa, inoltre, che per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi discrezionali alle diverse offerte si è deciso di assegnare ad ognuna delle voci inerenti i singoli aspetti dell'offerta da valutare, un punteggio pesato in funzione dell'importanza della singola voce nell'ambito dell'offerta complessiva. Sono stati, all'uopo, previsti sei giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; a ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione alla singola voce di un punteggio corrispondente ad una percentuale del punteggio massimo attribuibile per la stessa voce, e segnatamente:

- OTTIMO
- PIÙ CHE ADEGUATO
- ADEGUATO

Pag	35	di	49

- PARZIALMENTE ADEGUATO
- SCARSAMENTE ADEGUATO
- INADEGUATO

cui corrispondono rispettivamente le seguenti percentuali (%) dei punti da assegnare alle singole voci:

- OTTIMO 100%
- PIÙ CHE ADEGUATO 80%
- ADEGUATO 60%
- PARZIALMENTE ADEGUATO 40%
- SCARSAMENTE ADEGUATO 20%
- INADEGUATO 0%

In questo senso si specifica che laddove si esprime un giudizio **ottimo**, lo stesso si intende riferito all'offerta che risulti caratterizzata dalla maggiore chiarezza, analiticità e completezza nonché delle metodologie e tecniche utilizzate per lo svolgimento dell'incarico (punto A); <u>ovvero</u> all'offerta che risulti caratterizzata dalla maggiore chiarezza, completezza, analiticità del contenuto della reportistica ipotizzata per lo svolgimento dell'incarico e della relativa tempestività di trasmissione alla CNPADC (punto B); <u>ovvero</u> all'offerta che risulti caratterizzata dalla maggiore disponibilità ad incontri/conference calls periodici con gli organi e le strutture organizzative della CNPADC ed alla partecipazione ad eventi istituzionali (riferimento a punti VI e VII dell'art.2.1) (punto C); <u>ovvero</u> all'offerta che risulti caratterizzata dalla maggiore indipendenza ed obiettività nelle modalità di esecuzione dell'incarico e dalle procedure di rilevazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse più dettagliate, trasparenti ed efficaci (punto D).

I giudizi: più che adeguato, adeguato, parzialmente adeguato, scarsamente adeguato e inadeguato si intendono riferiti alle offerte che rispetto a quella individuata come ottima abbiano proporzionalmente e gradualmente ottenuto, per ciascuno dei punti sopra indicati, un giudizio inferiore.

(Es. Voce "xxxx" - punteggio massimo previsto: 10 –se il "Giudizio espresso" è "ottimo", il punteggio attribuito sarà pari a 10; se il "Giudizio espresso" è "più che adeguato", il punteggio attribuito sarà pari a 8, se il "Giudizio espresso" è "adeguato", il punteggio attribuito sarà pari a 6; se il "Giudizio espresso" è "parzialmente adeguato", il punteggio attribuito sarà pari a 4; se il "Giudizio espresso" è "scarsamente adeguato", il punteggio attribuito sarà pari a 2; se il "Giudizio espresso" è "inadeguato", il punteggio attribuito sarà pari a 0).

Al fine di dare ampia ed esauriente illustrazione delle ragioni che indurranno ad assegnare i punteggi a ciascuna offerta e nella prospettiva di fornire la migliore comprensione delle motivazioni sottostanti, verrà redatto un giudizio sintetico diretto ad esplicitare i profili qualificanti omogenei, nonché gli eventuali aspetti migliorativi di ciascuna proposta.

13.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Pag. 36 di 49		
	Capitolato d'oneri	

Con riferimento al criterio del "*Punteggio economico*", il relativo punteggio verrà assegnato proporzionalmente - attribuendo il valore massimo all'offerta con il maggior ribasso sull'importo massimo posto a base di gara pari a € 250. 000,00 (euro duecentocinquantamila/00) oltre IVA - sulla base della seguente formula:

PE = 25 *Ci

$$C_i \ (per A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \ (per A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * \left[\frac{A_i - A_{soglia}}{A_{max} - A_{soglia}} \right]$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

X = 0.85

- Il Punteggio Totale (PTotale) di ciascun offerente sarà determinato dalla somma del Punteggio
 Tecnico (PT) e del Punteggio Economico (PE) ottenuti: PTotale = PT+ PE
- L'incarico verrà affidato al concorrente la cui offerta sia stata ritenuta più vantaggiosa sulla base dei criteri sopra menzionati.
- Saranno considerate <u>esclusivamente le prime due cifre decimali</u> dopo la virgola, <u>senza procedere</u>
 ad alcun arrotondamento (es. valore offerto € 8,3329605489= valore attribuito € 8,33);
- in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più favorevole alla CNPADC;
- Alla fine delle operazioni si procederà alla somma dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.
- L'incarico sarà aggiudicato all'impresa che avrà ottenuto il punteggio più elevato, ferme restando le verifiche di cui all'art. 97 commi 3 e 6.

14. PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

14.1 Nomina Commissione e Sedute

Pag. 37 di 49

Capitolato d'oneri

Nelle more dell'attuazione dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, la CNPADC - dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte - nomina una Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate.

La CNPADC pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice.

14.2 Apertura Buste A - La prima seduta pubblica della procedura di aggiudicazione avrà luogo presso gli uffici della CNPADC in via Mantova n. 1, in Roma, il **25 gennaio 2018,** con inizio alle ore **10:00.**

Le successive sedute pubbliche avranno presso la medesima sede, in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo *pubblicazione sul sito informatico* e via PEC/indirizzo di posta elettronica, indicati nel **DGUE** almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

La Commissione all'uopo nominata è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto procederà nella **prima seduta pubblica**, allo svolgimento delle seguenti attività, nell'ordine:

- a) verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei Plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi, e quindi, ad accertare la presenza e l'integrità delle Buste "A" e "B" e "C";
- b) nella medesima seduta pubblica, si procederà seguendo l'ordine cronologico di ricezione dei plichi all'apertura della busta A ("A - Documentazione amministrativa") e alla verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;

Successivamente, la Commissione di gara procederà, **in seduta riservata**, all'analisi della documentazione presente nella Busta "A - *Documentazione amministrativa*"; in particolare:

- c) alla verifica della conformità/rispondenza della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d'oneri;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 10.11;
- e) effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente paragrafo 6;
- f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- g) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 bis del codice del processo amministrativo, sono altresì <u>pubblicati</u> sul sito <u>www.cnpadc.it</u> gli atti di cui al citato art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

2012.			
Pag. 38 di 49			

Capitolato d'oneri

- ▶ I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 6 sono comprovati attraverso la documentazione indicata al sotto paragrafo 14.7, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.
- 14.3 Apertura Buste B Conclusa la suddetta fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, la Commissione, riunita in seconda seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi all'indirizzo indicato nel DGUE procederà all'apertura delle Buste "B Offerte tecniche" per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole Offerte Tecniche. Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.

Successivamente, In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche; nello specifico, la Commissione procederà a verificare la regolarità dei documenti, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell'Offerta Tecnica con quelle/i minime/i previste/i nel precedente paragrafo 11, a pena d'esclusione.

Terminato l'esame delle offerte tecniche, pertanto, si procederà alla attribuzione del "punteggio tecnico" (PT) sulla base di quanto stabilito nel precedente punto 13.2 del presente Capitolato d'oneri.

14.4 Apertura Buste C - Terminata la valutazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, la Commissione giudicatrice, in <u>terza seduta pubblica</u>, procederà alla comunicazione del punteggio attribuito relativamente agli elementi di <u>natura qualitativa</u> (PT).

In contestuale seduta pubblica procederà **all'apertura delle Buste "C -** *Offerta Economica*", dei concorrenti risultati idonei e si procederà <u>alla lettura degli importi complessivi offerti;</u>

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà:

- a) all'esame e verifica delle offerte economiche presentate;
- b) alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs 50/2016;
- c) all'attribuzione del punteggio relativo all'elemento quantitativo (PE);
- d) alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (PT + PE), attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano <u>lo stesso punteggio complessivo</u>, ma <u>punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione</u>, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'**offerta tecnica**].

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano <u>lo stesso punteggio complessivo e gli stessi</u> punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante **sorteggio** in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria provvisoria di merito.

Pag. 39 di 49		
	Capitolato d'oneri	

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice(>> offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia i punti relativi alla qualità, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lex specialis di gara) e, in ogni altro caso in cui ai sensi dell'art. 97, comma 6, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

14.5 Verifica di Anomalia delle Offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso

indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 giorni di produrre dettagliate spiegazioni sull'offerta presentata.

Ove il termine non fosse rispettato sarà, successivamente, fissato un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l'esclusione dalla gara.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di 5 dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

14.6 Precisazioni in tema di offerte e ulteriori regole e vincoli

- Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
- ✓ offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato e/o nella *lex specialis* di gara,
- ✓ offerte che siano sottoposte a condizione o contenenti riserve o, comunque, non conformi a quanto disposto dal presente Capitolato d'oneri e dai relativi allegati;
- ✓ offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni;
- ✓ offerte in aumento rispetto al valore indicato a base d'asta;
- √ offerte incomplete e/o parziali e/o plurime;

Pag. 40 di 49		
	Capitolato d'oneri	

- √ offerte di servizi che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nella lex specialis di gara e/o nel Capitolato, ovvero di servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nella lex specialis di gara e/o nel Capitolato;
- ✓ offerte non firmate da persona munita dei necessari poteri.

Saranno altresì esclusi dalla procedura:

- ✓ i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
- ✓ che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni, anche ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 445/2000.

Si rammenta, che <u>la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci</u>:

- ✓ comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000;
- ✓ costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- ✓ saranno oggetto di comunicazione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- ✓ comportano l'escussione della garanzia provvisoria.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la CNPADC i riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

► La CNPADC si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.
- c) di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
- Con specifico riguardo alla presentazione delle offerte e/o delle istanze di partecipazione, per quanto attiene <u>all'individuazione</u> dell'offerente, l'esclusione conseguirà alle seguenti violazioni:
- a) mancata indicazione sul plico di invio del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- b) apposizione sul plico di invio di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la presente gara;
- c) mancata sigillatura del plico di invio e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica, che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni; per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata tale da rendere chiusi il plico di invio e le buste ed attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e, quindi, ad escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto;
- d) mancata indicazione sulle buste interne al plico di invio di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse (dichiarazione amministrativa, offerta economica);

ag. 41 di 49		

- e) mancato inserimento del DGUE e dell'offerta economica in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico di invio.
- Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del TFUE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 la CNPADC si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette dalla CNPADC stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara. La CNPADC si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

La CNPADC provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Avcp n. 1 del 10/01/2008, inclusi i fatti riguardanti la fase di esecuzione del relativo contratto, da annotare nel Casellario, il cui onere di comunicazione rimane in capo alla CNPADC.

14.7 Controllo sul Possesso dei Requisiti – Mezzi di Prova

Prima dell'aggiudicazione la CNPADC procederà alle verifiche di cui all'art. 32, comma 7, e 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

La comprova dei requisiti, i relativi documenti/certificati/attestati devono essere inseriti nel sistema AVCPass.

- per il requisito di capacita economica -finanziaria di cui al precedente punto 6.3 (punto III.I.2, del Bando di gara): la comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme inserita dal concorrente nel sistema AVCpass.
- per il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente paragrafo 6.4 (punto III.1.3, del Bando di gara): dovranno essere comprovati, mediante la prestazione di apposita documentazione tra quella di cui all'Allegato XVII, Pare II, del d.lgs.n. 50/2006. Nello specifico:
 - ✓ lettera a), d) ed e) → documentazione idonea a comprovare i requisiti ivi richiesti , nonché indicazione del team di lavoro dedicato allo svolgimento dell'Incarico con indicazione delle specifiche professionalità impiegate, rispettivo ruolo e competenze e curriculum vitae in formato europeo dei componenti del team di lavoro dai quali si possa desumere la specifica esperienza acquisita in servizi similari a quelli oggetto della procedura [per le lettere a), d) ed e)]. → I curriculum vitae dovranno essere nominativi e sottoscritti in originale dalle persone a cui i CV stessi si riferiscono, con dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. → Si precisa che alle dichiarazioni di cui sopra (comprese quelle rese nei curriculum vitae) si riconosce valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000 s.m.i.; non sarà, pertanto, necessario allegare alcuna specifica

Pag.	42 d	i 49
------	------	------

documentazione, posto che la CNPADC si riserva, in ogni fase della procedura, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato e <u>dovranno contenere</u> l'espressa indicazione di essere rese "consapevoli delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000";

- ✓ lettera b) e c) → copia dei certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni e/o delle dichiarazioni dei privati (gruppi, associazioni o enti) che attestino la prestazione a proprio favore di servizi con indicazione dei relativi importi, date ed oggetto del contratto complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione per il periodo ivi indicato [quinquennio 2012-2016];
- la dichiarazione rilasciata da privati dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma;

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la *par condicio* fra i concorrenti e nell'interesse della CNPADC, è in facoltà della CNPADC chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione presentata, entro un termine perentorio, <u>non superiore a dieci giorni</u>; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara e si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della relativa cauzione provvisoria, nonché alla segnalazione del fatto all'ANAC per le eventuali determinazioni consequenziali.

* * *

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. La CNPADC effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA STIPULA

Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara e dopo il controllo del possesso dei requisiti prescritti, la CNPADC provvederà all'aggiudicazione definitiva.

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla CNPADC:

> nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione:

a) dichiarazione – conforme all'**Allegato 8** "Facsimile Tracciabilità flussi finanziari" attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e del Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7,della Legge n.136/2010. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati.

Pa	١g.	43	αı	45

- nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
- b) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della CNPADC a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 17; si precisa che, al fine di fruire delle <u>riduzioni</u> di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 della suddetta garanzia, l'aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al precedente paragrafo 10.5.11 la documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta;
- c) documentazione di cui al successivo paragrafo 16, da produrre ai fini dell'inoltro della richiesta alla Prefettura competente delle comunicazioni/informazioni antimafia;
- d) il nominativo del "Responsabile della Servizio".
- e) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione.

⇒ In caso di partecipazione in R.T.I. e di Consorzi:

- la documentazione di cui ai precedenti punti b e c) dovrà essere presentata:
 - in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso.
- dovrà, inoltre, essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nel "DGUE", ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del R.T.I. e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del R.T.I. o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Resta inteso che laddove il mandato speciale del R.T.I. e l'atto costitutivo del consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell'impegno di cui sopra, quest'ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell'atto originario sotto forma di addendum all'atto stesso.

Scaduto il termine sopra menzionato, la CNPADC verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.

Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la CNPADC si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione dandone comunicazione al

Capitolato d'oneri

Pag. 44 di 49

concorrente medesimo.

In tal caso, ove la CNPADC non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli articoli 30 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016, procederà all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente entro 7 (sette) e 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata.

In ogni caso, nei confronti dell'aggiudicatario cui è stata revocata l'aggiudicazione, la CNPADC potrà rivalersi sulla garanzia prestata a garanzia dell'offerta, procedendo all'incameramento della stessa.

La CNPADC procederà ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 6 D. Lgs 50/2016.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato con la CNPADC un contratto conforme allo Schema di Contratto [Allegato 5].

La formalizzazione del contratto con l'Operatore economico aggiudicatario avverrà a seguito della produzione da parte dell'Operatore economico aggiudicatario, della documentazione richiesta.

Il Contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace, comunque, non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di formale aggiudicazione che avverrà, anche mediante pubblicazione sul sito internet www.cnpadc.it ai sensi dell'art. 10bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e *art. 32 commi 8 e 9 D. Lgs 50/2016*.

La CNPADC inviterà l'Operatore economico aggiudicatario a presentarsi presso la propria Sede, nel giorno da questa indicato, per provvedere alla stipula del contratto, avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 11, comma 10, del Codice.

Qualora l'aggiudicatario non intervenga alla stipula nel giorno indicatogli, la CNPADC potrà, a proprio insindacabile giudizio, disporre l'esclusione dello stesso e provvedere ad una nuova aggiudicazione, ovvero, a propria discrezione, potrà stabilire di non procedere all'affidamento senza che ciò possa costituire diritto o titolo a rimborsi o risarcimento od indennizzi di sorta da parte dei partecipanti o dell'aggiudicatario.

In conformità a quanto disposto dall'*art.* 110 del D.Lgs. n. 50/16, la CNPADC si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, *ovvero* procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'*art.* 108 del D.Lgs. n. 50/16 *ovvero* di recesso dal contratto ai sensi dell'*art.* 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. La CNPADC provvederà ad interpellare l'operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Pag.	45	di	49

16. ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Ai fini dell'adempimento delle verifiche antimafia e della conseguente stipula della Polizza, la CNPADC richiederà all'aggiudicatario, la presentazione della documentazione necessaria ai fini del rilascio parte della Prefettura competente, delle comunicazioni e informazioni antimafia.

In particolare, all'aggiudicatario sarà richiesto di presentare la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal legale rappresentante della società e contenente tutti i componenti della compagine societaria, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
- dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011conforme all'Allegato 7 "Facsimile Dichiarazione familiari conviventi", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi e Allegato 9 - Facsimile Autodichiarazione Anticorruzione;

Una volta acquisita la suddetta documentazione, completa in ogni sua parte, la CNPADC provvederà a trasmettere la richiesta di comunicazione o informazione antimafia, corredata delle dichiarazioni sostitutive, alla Prefettura competente che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D.Lgs. 159/2011.

17. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di garanzia o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della CNPADC.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente in una delle forme indicate al precedente paragrafo 10.5.3.

La garanzia deve:

- essere prestata in favore della CNPADC che, pertanto, dovrà espressamente risultare quale beneficiario della stessa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- III) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- **IV)** avere una durata almeno pari a tutta la durata del contratto;

Pag. 46 dl 49		
	Capitolato d'oneri	

V) prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto.

La garanzia dovrà, inoltre, avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/marchi/impronte/ attestazioni/rating) previsti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quelle previste in caso di presentazione della garanzia da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), c) d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al paragrafo 10.5.11 [Eventuali riduzioni della garanzia] del presente Capitolato d'oneri.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione l'acquisizione della garanzia provvisoria e la CNPADC potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Contratto con la restituzione della stessa al garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

18. SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto.

19. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Nell'esecuzione di quanto oggetto del presente appalto e nello svolgimento di qualsiasi attività ad esso connessa, il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti, nonché delle prescrizioni e raccomandazioni applicabili in materia di lavoro e previdenza sociale, prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza sul lavoro, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Capitolato d'oneri.

21. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001

L'Operatore economico dichiara di essere a conoscenza del disposto del D. Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto e del Codice Etico, pubblicati sul sito internet di CNPADC e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

22. SPESE, IMPOSTE E TASSE

Spese (anche di redazione e copia), oneri, bolli, imposte e tasse presenti e future inerenti al contratto,

Pag. 47 di 49		
	Capitolato d'oneri	

comprese quelle relative agli atti e alle formalità necessarie alla sua eventuale registrazione, esecuzione, modificazioni ed estinzione, sono a totale carico dell'affidatario.

23. CONTROVERSIE

Avverso il presente Capitolato d'oneri, se autonomamente lesivo, è ammesso il solo ricorso giurisdizionale dinnanzi a T.A.R. Lazio – Roma, ai sensi dell'art. 120 del c.p.a. Non è ammesso il rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. E' esclusa la competenza arbitrale.

24. ALTRE INFORMAZIONI

- **1.** Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 il contratto d'appalto non conterrà alcuna clausola compromissoria.
- 2. L'italiano è l'unica lingua della procedura. I concorrenti, **pena l'esclusione**, devono presentare, scritta <u>in lingua italiana</u>, l'offerta e ogni dichiarazione, attestazione e documentazione richiesta. Eventuali certificati, documenti di qualsiasi genere e dichiarazioni sostitutive originali in lingua diversa dall'italiano, <u>per essere accettati, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui sono stati redatti oppure da un traduttore ufficiale.</u>
- **3.** Le comunicazioni relative alla presente procedura potranno essere comunicate agli operatori economici interessati tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) o fax al domicilio eletto indicato nell'Istanza di partecipazione. Ciascun operatore economico s'impegna a comunicare eventuali variazioni.
- **4.** La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l'aggiudicazione della procedura non vincolano la CNPADC né sono costitutive di diritti in capo agli operatori economici.
- 5. La CNPADC, in virtù dei poteri di autotutela, si riserva altresì il diritto:
 - di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 - di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
 - di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
- 6. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla CNPADC ogni modificazione intervenuta nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione deve comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modificazione onde consentire l'acquisizione di nuove dichiarazioni da parte della Stazione appaltante.
- 7. La CNPADC provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008 Agli Operatori economici, in caso di sospensione, revoca o annullamento della gara, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

Pag. 4	18 d	i 49
--------	------	------

8. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente in materia.

25. ACCESSO AGLI ATTI ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA

Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.

Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell'Offerta Tecnica e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela (cfr. precedente sotto paragrafo 11.6.

La CNPADC garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Rimane inteso che la CNPADC in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'A.N.AC.

26. ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

Allegato 1 - DGUE

Allegato 2 – Facsimile Istanza di partecipazione

Allegato 3 - Modello Offerta Tecnica

Allegato 4 – Modello Offerta economica

Allegato 5 – Schema di Contratto;

Allegato 6 – Modello di dichiarazione di avvalimento

Allegato 7 – Facsimile Dichiarazione familiari conviventi

Allegato 8 – Facsimile Tracciabilità dei flussi finanziari

Allegato 9 – Facsimile Autodichiarazione Anticorruzione.

Pag.	49	di	49
------	----	----	----